



**ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE N. 294 DEL 11/04/2021
SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO**

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure in Materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID-19” ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell’8 marzo 2020;

Visto il Decreto Legge del 14.01.2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid – 19;

Accertato che il predetto decreto proroga al 30.04.2021, il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi del D.L. 19 e 33 del 2020;

Visti i numerosi D.P.C.M. fino a quello del 02 marzo 2021 che hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell’andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

Visto il D.L. n.44 del 31/03/2021 che dispone dal 07/04/2021 al 30/04/2021 lo svolgimento in presenza sull’intero territorio nazionale dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado mentre prevede, nelle sole zone rosse, che la didattica del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado, si svolgano esclusivamente in modalità a distanza;

Vista l’Ordinanza del 09/04/2021 con la quale il Ministro della salute ha individuato la Calabria come “zona arancione” recepita con ordinanza del Presidente della Regione Calabria;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio regionale e provinciale;

CONSIDERATO, in particolare, che il recente incremento dei casi di contagio da Covid19 sul territorio comunale, che superano, allo stato, il numero di 60 unità con oltre 90 misure di quarantena attive, fa sì che il comune di Serra San Bruno sia, nell’intero territorio provinciale, tra quelli con il più alto numero di contagi rispetto alla popolazione residente;

CONSIDERATO che tali contagi e misure riguardano diversi nuclei familiari con il coinvolgimento di bambini di età prescolare e scolare e/o di personale scolastico e che non sono ancora pervenuti gli esiti delle recenti operazioni di screening;

RITENUTO che, sebbene non accertato, la rapidità della diffusione del virus riscontrata in questi giorni, fa sospettare la circolazione di varianti che, come risaputo, hanno una maggiore contagiosità e diffusione tra le fasce di età più giovane;



RITENUTO che tale situazione comporta un chiaro ed evidente pericolo di insorgenza di focolai ed un rischio estremamente elevato di diffusione di SARS COV 2 o di sue varianti tra la popolazione scolastica;

CONSIDERATO che il D.L. 44/21 prevede che i Sindaci, in caso di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o in caso di rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars Cov 2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, possano derogare alla normativa nazionale anche in merito allo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto di dover adottare misure di natura precauzionale territoriale tese a prevenire una possibile, potenziale trasmissione del virus, almeno fino al completo accertamento e tracciamento dei casi positivi e dei loro contatti;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente, quale misura cautelare atta ad evitare situazioni di rischio, sospendere le attività didattiche in presenza fino a Sabato 17 aprile;

Sentito il Dirigente Scolastico;

Richiamata la normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da Covid 19;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionale e straordinaria necessità ed urgenza al fine della tutela della salute pubblica;

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- la sospensione della didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado ivi compresi i servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, nel Comune di Serra San Bruno a far data da lunedì 12 aprile 2021 e fino a sabato 17 aprile 2021 demandando alle Autorità scolastiche per quanto di competenza.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del C.P., ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Vibo Valentia, al Commissariato di Polizia di Serra San Bruno, alla Stazione dei carabinieri di Serra San Bruno, al Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed all'Albo Pretorio per la pubblicazione;

COMUNICA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg, ricorso al TAR di Catanzaro oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Serra San Bruno, 11 aprile 2021

IL SINDACO

f.to Dr. Alfredo BARILLARI